

La valutazione delle poste contabili in sede di bilancio di previsione: il warning della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 24/03/2023

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, nella delib. n. 52/2023/PRSE depositata lo scorso 20 marzo, l'art. 162, comma 5, TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che il bilancio *"è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità"*.

Il rispetto di detti principi non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.

Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità) (§ 5 dell'All. 1 al Decreto Legislativo n. 118/2011).

In tale ambito è significativo anche quanto stabilito dal principio generale della prudenza, laddove si prevede che *"nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato [...]"* (§ 9 dell'All. 1 cit.).